



Devono essere valutate prima le offerte tecniche e successivamente quelle economiche, anche nella trattativa privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il rischio è che la conoscenza delle offerte economiche (a carattere automatico) influenzi la valutazione (discrezionale) degli elementi tecnici

Sintesi di T.A.R Veneto- Prima Sez.di Venezia – Sentenza n. 4648 del 3 settembre 2003

Parole chiave:

appalti di lavori/appalti di servizi - trattativa privata , previa gara ufficiosa - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - prima la valutazione degli elementi discrezionali – solo successivamente analisi di elementi a carattere automatico

Esito del giudizio:

IL TAR definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti della gara

Sentenze correlate:

Cons. St. V, sent. n. 2468/02; C.d.S., V, 2 maggio 1996, n. 501; id. 23 aprile 1998, n. 123; T.A.R. Veneto, sez. I, 19 dicembre 2001, n. 4305 e 14 novembre 2001, n. 3812; T.A.R. Puglia bari, sez. I, 4 agosto 1999, n. 1009

Conseguenze operative:

Costituisce principio generale nelle procedure concorsuali che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico, come il prezzo, debbano essere conosciuti ed esaminati solo dopo che sia esaurita la valutazione dei profili implicanti appezzamenti di ordine discrezionale, al fine di evitare che i primi possano influenzare i secondi

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1891/2003, proposto da GRAFICHE **** S.r.l.,

CONTRO

il COMUNE di SAN VENDEMIANO (TV), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zanchettin, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Mestre (Ve), via Cavallotti 22;

e nei confronti di

**** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

GRAFICHE **** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

GRAFICHE **** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

EDIZIONI **** S.a.s.;

per l'annullamento

a) della determinazione del Responsabile del Servizio Cultura del Comune di San Vendemiano n. 262 del 28 aprile 2003, con la quale è stata indetta trattativa privata, previa gara ufficiosa, per l'assegnazione dell'incarico per l'elaborazione progetto grafico e stampa fotolibro di San Vendemiano, approvando la lettera d'invito e il capitolato d'oneri;

b) del capitolato d'oneri per la progettazione grafica e stampa di un volume fotografico su San Vendemiano;

c) del verbale datato 7 luglio 2003 della Commissione per la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione, avente ad oggetto, tra l'altro, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a Grafiche **** (recte: **** s.r.l.);

d) della determinazione n. 436 del 15 luglio 2003 con la quale il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di San Vendemiano ha aggiudicato in via definitiva l'appalto a Grafiche **** (recte: **** s.r.l.);

e) della nota prot. 10744 del 21 luglio 2003, con la quale il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di San Vendemiano ha comunicato a Grafiche **** (recte: **** s.r.l.) l'aggiudicazione dell'appalto;

f) della nota prot. 10744 del 21 luglio 2003 con la quale il Responsabile del Servizio Cultura del Comune di San Vendemiano ha comunicato a Grafiche **** s.r.l. l'esclusione dalla gara d'appalto;

g) della nota prot. 10744 del 21 luglio 2003 del Responsabile del Servizio Cultura del Comune di San Vendemiano; ed inoltre:

- dell'eventuale contratto sottoscritto dal Comune di San Vendemiano e dall'impresa aggiudicataria;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Cultura del Comune di San Vendemiano n. 362 del 9 giugno 2003;

di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti;

visto il ricorso, notificato il 20.8.2003 e depositato in Segreteria il 26.8.2003, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella camera di consiglio del 3 settembre 2003, fissata per l'esame e la decisione della domanda cautelare (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Signor, in sostituzione di Malvestio, per la parte ricorrente e Zambelli per la P.A.;

rilevata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuto, a scioglimento della riserva formulata al riguardo, di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata e succintamente motivata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e negli scritti difensivi;

considerato in diritto in via preliminare, che l'esclusione della ricorrente dalla gara è legittima;

che, infatti, la ricorrente ha offerto un prezzo superiore all'importo contrattuale massimo indicato nel capitolato d'oneri;

che l'art. 3 del capitolato prevede esplicitamente che l'importo complessivo dell'appalto è determinato dal prezzo di aggiudicazione con un limite massimo di € 47.000.,00;

che il prezzo di aggiudicazione non poteva quindi superare il suddetto limite massimo di € 47.000.,00 e quindi, logicamente, entro tali limiti dovevano essere contenute le offerte;

che la prescrizione dell'art. 6 del capitolato va armonizzata con le altre norme del capitolato stesso e, in particolare, con l'anzì citato art. 3;

considerato, inoltre, sempre in via preliminare, che l'eccezione di carenza di interesse sollevata dalla difesa del Comune è infondata e va respinta giacchè l'interesse fatto valere dalla ricorrente con le censure proposte nei riguardi della procedura di gara sussiste, ha carattere strumentale e concerne l'integrale rinnovazione della procedura di gara (conf. Cons. St. V, sent. n. 2468/02, p. 23 ultima parte);

che dal rinnovo delle operazioni di gara deriverebbe, per la ricorrente, la possibilità di partecipare alla gara medesima e di vincerla;

3. che nel merito, è chiaramente fondata e va accolta la censura rubricata al n. 21;

che costituisce principio generale nelle procedure concorsuali che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico, come il prezzo, debbano essere conosciuti ed esaminati solo dopo che sia esaurita la valutazione dei profili implicanti apprezzamenti di ordine discrezionale, al fine di evitare che i primi

possano influenzare i secondi (C.d.S., V, 2 maggio 1996, n. 501; id. 23 aprile 1998, n. 123; T.A.R. Veneto, sez. I, 19 dicembre 2001, n. 4305 e 14 novembre 2001, n. 3812; T.A.R. Puglia bari, sez. I, 4 agosto 1999, n. 1009);

che tale regola, per il suo essenziale rilievo, trova applicazione anche nel caso di aggiudicazione mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che, nella specie, come si ricava chiaramente dal verbale 7 luglio 2003 (sub allegato 3 fasc. ric.), la Commissione ha esaminato e valutato le offerte economiche prima di valutare l'offerta tecnica (di cui all'art. 7, p. 2, lettera d) del capitolato d'oneri);

che la conoscenza delle offerte economiche ha influenzato la valutazione, discrezionale, degli elementi tecnici;

che dunque, assorbita ogni altra censura non espressamente esaminata, gli atti di gara vanno annullati e l'intera procedura di gara rinnovata;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo;

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti della gara.

Condanna l'Amministrazione resistente a rimborsare spese ed onorari a favore della società ricorrente, nella misura complessiva di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).

La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 settembre 2003.

Il Presidente

L'Estensore